

COMUNE DI SPINEA

1

Provincia di Venezia

PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE E ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2021

In data 16 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori del Comune di Spinea ha esaminato gli atti inviati via e-mail il 14.12.2021 relativi a:

- Determinazione n. 1284 del 16.08.2021 con oggetto “Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021”
 - Determinazione dirigenziale n. 1952 del 2/12/2021 avente ad oggetto: “Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021. Modifica determinazione n. 1284/2021”.
 - Accordo (pre-intesa sottoscritta in data 7.12.2021) per l’utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2021.
 - Relazione illustrativa sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2021.
 - Relazione tecnico-finanziaria del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021.
- 

IL COLLEGIO, VISTO E CONSIDERATO

CHE:

- L’art. 8, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuata dall’organo di revisione ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno;
 - Gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono l’intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di “ogni contratto integrativo”, nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;
- 

RICORDATO CHE

- 1) Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- 2) Le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall’art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che suddivide tali risorse in:

Provincia di Venezia

- Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro”;
 - Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- 3) L’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 ha stabilito che il limite finanziario per le risorse decentrate del salario accessorio del personale dipendente, per l’anno 2021, sarà quello quantificato nell’anno 2016 oltre eventuali oneri relativi all’applicazione delle norme contrattuali comprese nel CCNL 2016-2018 relative all’incremento stabile dei fondi per la contrattazione decentrata;
- 4) La Corte dei Conti – sezione Autonomie – ha deliberato con proprio parere n. 19/2018 che gli incrementi ‘stabili’ del Fondo derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali contenute nel CCNL 2016-2018 non rientrano nel succitato, e tuttora vigente, vincolo imposto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- 5) L’art. 33, co. 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34 (L. n. 58 del 28.06.2019) prevede che, con decorrenza dal 20.04.2020, il trattamento accessorio dei dipendenti varia al variare dei dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e che *“ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 del DL n. 34/2019”* (circolare Ministero Interno n. 17102/110/1 del 8.06.2020);
- 6) Il DPCM 17.03.2020 precisa che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale 2016 (oltre gli aumenti contrattuali) qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

VISTO

- 7) il parere rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 15.01.2021, prot. n. 12454, con il quale si definisce il criterio di calcolo del personale medio in servizio e si conferma che il parametro di riferimento è il personale al 31.12.2018;
- 8) che, alla luce del succitato parere del MEF-RGS, al 31.12.2018 erano in servizio di ruolo n. 84,98 dipendenti mentre al 31.12.2021 saranno presumibilmente in servizio n. 85,88 dipendenti e che pertanto il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa per l’anno 2021 può essere incrementato di € 4.871,71, oltre ad € 454,29 riferiti al 2020 per un totale di € 5.326,00;
- 9) la certificazione da ultimo rilasciata con documento prot. n. 43005 del 16.11.2021 con la quale si certifica che il risparmio da buoni pasto non utilizzati dai dipendenti comunali nel 2020, causa lockdown da Covid-19, ammonta ad € 5.290,74 (art. 1, co. 870, L. n. 178/2020);
- 10) che in data 31.08.2021 era stato rilasciato apposito parere favorevole sulla costituzione del Fondo Produttività 2021 per l’importo di € 347.158,00 mentre alla luce dei succitati chiarimenti del MEF-RGS tale importo può essere incrementato ad € 357.774,74 (€ 347.158,00 + € 5.290,74 + € 5.326,00);

Provincia di Venezia**VISTI**

- La determinazione n. 1314 del 25/08/2020 ad oggetto *"Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021. Modifica determinazione n. 1284/2021"*;
- L'accordo (pre-intesa contrattuale) per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2021 sottoscritto in data 7.12.2021 per l'importo complessivo di € 357.774,74 oltre ad altre voci non soggette a limitazioni e vincoli,
- La relazione illustrativa sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2021 del 10.12.2021,
- La relazione tecnico-finanziaria del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 datata 10.12.2021,

PRESO ATTO

- che al fine di verificare il rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il Fondo Produttività 2021 potrà essere destinato per l'importo massimo di € 357.774,74 così costituito:

a) Risorse stabili	€ 303.425,43
b) Risorse variabili	€ 54.349,31

per un totale di € 357.774,74, che integra quanto già certificato con proprio parere prot. n. 31350 del 31.08.2021

- che il controllo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147-bis del TUEL attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa è rilasciato con l'adozione della Determinazione dirigenziale n. 1952 del 2/12/2021.

CONSTATATO

come il fondo per le risorse decentrate 2021, così come calcolato e destinato, consente di rispettare i limiti di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, quater della Legge n. 296/2006;

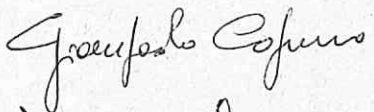
IL COLLEGIO DEI REVISORI CERTIFICA

La compatibilità degli oneri contrattuali derivanti dalla destinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2021 con i vincoli di Bilancio dell'Ente (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L.-Funzioni Locali 2016-2018 (art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001).

Letto, approvato e sottoscritto.

Spinea, 16 dicembre 2021

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giampaolo Capuzzo 

Dott. Daniele Bertuzzi 

Dott. Carlo De Bortoli 